



## PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

**Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare** con sede legale in Palermo 90123, via Archirafi 22, Cod. Fiscale 80023730825 qui rappresentata dal Direttore, Professor Valerio Agnesi (d'ora in poi indicata come "**DISTEM**")

E

l'Associazione **WWF Italia ONLUS** (nel seguito denominata "WWF") con sede legale e domicilio fiscale in Roma 00198 via Po 25/C C.F. n 80078430586 quale **Ente Gestore della "Riserva Naturale Orientata Saline di Trapani e Paceco"** rappresentata dal Direttore Generale Alessandra Prampolini

### PREMESSO

- che **Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare**
- che il **WWF Italia Onlus opera nella qualità di Ente Gestore della "Riserva Naturale Saline di Trapani e Paceco"** per conto delle Regione Sicilia in virtù del decreto dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente n. 257/44 dell'11/05/1995.
- che il WWF è ente morale riconosciuto con D.P.R.4.4.1974 n. 493, individuata quale associazione perseguente finalità di protezione ambientale mediante Decreto del Ministero dell'Ambiente del 20.2.1987, affiliata al WWF Internazionale, che opera in Italia e all'estero anche attraverso - la promozione di forme di collaborazione, accordi e partenariati con Istituzioni e soggetti pubblici e privati
- che le Parti sono interessate ad una reciproca collaborazione finalizzata all'effettuazione di studi e monitoraggi nel campo della ricerca ambientale e della sensibilizzazione dei cittadini alle problematiche ambientali;
- che è interesse delle Parti formalizzare attraverso apposito atto convenzionale tale rapporto di collaborazione;

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

#### ART. 1 Premesse

Le premesse sono parte sostanziale ed integrante del presente Protocollo di Intesa (di seguito "Protocollo") e vincolano le Parti alla loro osservanza.

#### ART. 2 Attività

Con il presente Protocollo e per tutta la durata prevista, le parti si impegnano ad una collaborazione su basi scientifiche che riguarderà le seguenti attività:

- monitoraggio della biodiversità nelle aree della R.N.O. Saline di Trapani e Paceco e nelle aree ZSC ITA010007 Saline di Trapani e ZPS ITA010028 Stagnone di Marsala e Saline di Trapani, Area Marina e Terrestre;
- analisi e monitoraggio delle attività antropiche che possono costituire una minaccia per la conservazione della biodiversità nelle aree della R.N.O. Saline di Trapani e Paceco e nelle aree

ZSC ITA010007 Saline di Trapani e ZPS ITA010028 Stagnone di Marsala e Saline di Trapani, Area Marina e Terrestre;

- campagne congiunte di raccolta dati ambientali, biologici ed ecologici basate sulla partecipazione dei cittadini e sulle attività dei ricercatori nelle aree della R.N.O. Saline di Trapani e Paceco e nelle aree ZSC ITA010007 Saline di Trapani e ZPS ITA010028 Stagnone di Marsala e Saline di Trapani, Area Marina e Terrestre;
- rendere disponibili e messa a sistema delle informazioni acquisite sullo stato della biodiversità, sulla gestione degli habitat e sulle minacce per contribuire allo sviluppo della sensibilità dei cittadini e alla progettazione di misure di gestione nelle aree R.N.O. Saline di Trapani e Paceco e nelle aree ZSC ITA010007 Saline di Trapani e ZPS ITA010028 Stagnone di Marsala e Saline di Trapani, Area Marina e Terrestre;
- partecipazione congiunta a tavoli di discussione e a gruppi di lavoro per la stesura dei piani di azione e gestione delle aree della R.N.O. Saline di Trapani e Paceco e nelle aree ZSC ITA010007 Saline di Trapani e ZPS ITA010028 Stagnone di Marsala e Saline di Trapani, Area Marina e Terrestre;
- partecipazione congiunta a bandi locali, regionali, nazionali ed europei per il reperimento di fondi di ricerca e di gestione della R.N.O. Saline di Trapani e Paceco e nelle aree ZSC ITA010007 Saline di Trapani e ZPS ITA010028 Stagnone di Marsala e Saline di Trapani, Area Marina e Terrestre;

ricerca di ogni altra possibile sinergia per lo sviluppo di pratiche innovative di ricerca e di nuove prassi gestionali della R.N.O. Saline di Trapani e Paceco e nelle aree ZSC ITA010007 Saline di Trapani e ZPS ITA010028 Stagnone di Marsala e Saline di Trapani, Area Marina e Terrestre.

### **ART. 3 Impegni comuni**

Le Parti convengono che la collaborazione di cui al precedente art. 2 debba essere svolta a condizione di reciprocità. Le Parti, nell'attuazione del presente Protocollo, faranno riferimento alle rispettive risorse professionali e strumentali, sulla base delle risorse finanziarie disponibili nei propri bilanci di previsione.

In ogni caso ognuna delle Parti provvederà, sulla base della legislazione vigente, all'informazione e formazione del personale coinvolto nelle iniziative, pur restando a carico di ciascuna Parte di provenienza i rimanenti obblighi assicurativi, di tutela sanitaria e di sicurezza sui posti di lavoro.

L'utilizzo degli spazi del DISTEM UNIPA sarà disciplinato dal "Regolamento per l'utilizzo temporaneo e/o occasionale dei locali e degli spazi interni ed esterni di proprietà di UNIPA".

L'utilizzo degli spazi del WWF Italia Ente Gestore della Riserva Naturale Orientata Saline di Trapani e Paceco sarà disciplinato dai "Regolamento per l'utilizzo temporaneo e/o occasionale dei locali e degli spazi interni ed esterni in uso all'EG".

### **Articolo 4 – Copertura spese**

Il presente Protocollo non ha carattere oneroso.

In particolare, la realizzazione delle attività di cui al precedente Articolo 2 non prevede oneri reciproci di natura economica e non possono in alcun caso essere posti a carico dell'altra Parte i costi derivanti da specifici progetti ed eventi necessari all'esecuzione del presente Protocollo.

Parimenti dicasi per eventuali costi vivi necessari alla realizzazione di materiali promozionali, che saranno sostenuti da ciascuna Parte per quanto di propria pertinenza, salvo diverso accordo scritto.

#### **ART. 5 Atti aggiuntivi**

Al presente Protocollo possono fare seguito intese ulteriori per la realizzazione di specifici progetti e/o obiettivi, quali a titolo di esempio tirocini formativi e/o professionali e conferenze illustrative concernenti le attività svolte, che saranno disciplinati attraverso la formalizzazione di appositi Atti Aggiuntivi.

#### **ART. 6 Responsabili del Protocollo**

I Responsabili scientifici del presente Protocollo sono:

- per il DISTEM, il Prof. Gianluca Sarà
- per il WWF, Piacentino Antonina Silvana nella qualità di Responsabile della R.N.O. Saline di Trapani e Paceco

#### **ART. 7 Pubblicazioni**

I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune. Eventuali pubblicazioni dei risultati ottenuti nell'ambito del rapporto di collaborazione, verranno effettuate previa intesa tra le Parti. In caso di risultati brevettabili, questi saranno di proprietà comune e verranno depositati congiuntamente, fatto salvo il diritto morale degli autori/inventori ai sensi delle vigenti leggi e nel rispetto dell'effettivo apporto inventivo.

Con appositi accordi successivi verranno disciplinati gli aspetti inerenti la co-titolarità, la gestione della proprietà intellettuale e le azioni e attività rivolte alla valorizzazione, ed allo sfruttamento industriale e/o commerciale dell'invenzione e i relativi diritti patrimoniali.

#### **ART. 8 Utilizzo loghi**

Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa. In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente Convenzione.

Il presente accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva delle Parti per fini commerciali, e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'azione istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine delle Parti.

L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'Art. 2 del presente atto, richiederà il consenso scritto della parte interessata.

#### **ART. 9 Durata**

Il presente accordo di collaborazione avrà durata di anni 5 a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo di tempo, previo accordo sottoscritto dalle parti. E' escluso il tacito rinnovo.

Alla scadenza dell'accordo le parti redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti nonché sugli obiettivi futuri.

#### **ART. 10 Recesso**

Ciascuna delle parti potrà recedere dal presente accordo con preavviso di almeno 3 mesi. Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte con lettera inviata alla pec dell'Università [distem.unipa@legalmail.it](mailto:distem.unipa@legalmail.it) e all'indirizzo pec del WWF Italia [wwfitalia@pec.wwf.it](mailto:wwfitalia@pec.wwf.it).

#### **ART. 11 Sicurezza sul lavoro**

Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Protocollo, nel rispetto

reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art.20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale di entrambe le parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Gli obblighi previsti dall'art.26 del D. Lgs 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della **struttura/ente di provenienza**.

Il personale di entrambe le parti, è tenuto al rispetto delle restrizioni e/o disposizioni per l'emergenza Covid.

#### **Articolo 12 – Pretese di terzi**

Le Parti non assumono alcuna responsabilità nel caso in cui l'altra Parte abbia usato, ovvero utilizzi, per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Protocollo, dati, dispositivi e/o soluzioni, anche tecniche, di cui altri abbiano ottenuto o detengano il diritto d'uso.

Le Parti si obbligano a tenersi reciprocamente indenni da ogni responsabilità e da qualsiasi costo, spesa od onere nei confronti di chiunque, derivanti da qualsivoglia pretesa di terzi vantata in relazione ad attività svolte a qualunque titolo dalle Parti nell'ambito del presente Protocollo, anche con riferimento a pretese violazioni di diritti d'autore o di proprietà intellettuale. Ciascuna Parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi di cui al precedente comma di cui sia comunque venuta a conoscenza.

#### **ART. 13 Foro competente**

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente contratto, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà in via esclusiva quello di Palermo.

#### **ART. 14 Registrazione**

Il presente accordo è soggetto a registrazione ai sensi dell'Art. 4 della tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. 131/1986. Le spese di registrazione faranno carico alla parte richiedente.

#### **ART. 15 Trattamento dati personali**

Le Parti dichiarano di applicare le disposizioni del Regolamento UE n. 679/16 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, e tutta la normativa nazionale in materia di trattamento di dati personali.

Le Parti dichiarano che i dati personali forniti nel presente Protocollo sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsiasi responsabilità per errori materiali ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Ai sensi del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n.679/2016, il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza (Art. 32).

Inoltre, ai sensi degli Artt. 13 e 14 della suddetta normativa, le Parti si impegnano reciprocamente ad informare gli interessati per le finalità e modalità del trattamento.

#### **Articolo 16 – Modifiche**

Qualsiasi modifica al presente Protocollo non sarà valida, vincolante ed efficace ove non risulti da atto scritto firmato dalle Parti.

Tutte le comunicazioni inerenti il presente Protocollo dovranno essere effettuate per iscritto e potranno avvenire, oltre che per lettera o per posta elettronica e si intenderanno validamente ed efficacemente eseguite a ricevimento delle stesse. Restano salve le disposizioni che prevedono l'utilizzo di raccomandate con avviso di ricevimento.

Le parti eleggono il proprio domicilio ad ogni fine relativo al presente Protocollo, compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie, rispettivamente ai seguenti indirizzi:

- WWF Italia ONLUS  
via Po 25/C, 00198 – Roma  
pec: [wwfitalia@pec.wwf.it](mailto:wwfitalia@pec.wwf.it)
  
- Università degli Studi di Palermo  
Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare  
via Archirafi 22, 90123 – Palermo  
pec: [distem.unipa@legalmail.it](mailto:distem.unipa@legalmail.it)

Palermo, li

**IL DISTEM**  
Il Direttore  
Prof. Valerio Agnesi

**Il WWF Italia ONLUS**  
Dr. Alessandra Prampolini

